I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1301/73 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1973

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai funzionari della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 (2), in particolare gli articoli 2 e 3, nonché gli articoli 64, 65, paragrafo 2, e 82 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli articoli 20, primo comma, e 64 del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto del notevole aumento del costo della vita registrato in Belgio e nelle altre sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel secondo semestre 1972, è opportuno procedere ad un adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in questione;

considerando che l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni di cui al presente regolamento è effettuato a titolo d'anticipo, anticipo che sarà quindi defalcato al momento dell'adattamento delle retribuzioni e pensioni che il Consiglio dovrà decidere nel contesto dell'esame annuale del livello delle retribuzioni, da effettuare nel prossimo settembre in base all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto per il periodo di riferimento 1° luglio 1972 — 30 giugno 1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1973, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue:

Belgio	112,8
Repubblica federale di Germania	107,4
Francia	134,7
Italia	111,1
Granducato del Lussemburgo	112,8
Paesi Bassi	112,8
Regno Unito	122,8
Svizzera	109,0

2. A decorrere dal 1° gennaio 1973, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto è fissato come segue per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	112,8
Repubblica federale di Germania	107,4
Francia	134,7
Italia	111,1
Granducato del Lussemburgo	112,8
Paesi Bassi	112,8

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 283 del 20. 12. 1972, pag. 1.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/72 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE